

COMUNE DI MEDIGLIA

Delibera N. 20 del 27/05/2009

Oggetto: **Esame ed approvazione criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni ed il trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilanove addì ventisette del mese di Maggio alle ore 21.00 in MEDIGLIA nella sede del comune si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori :

Nominativo	presente
Carla Andena	SI
Paolo Bianchi	SI
Pasquale Porcelli	SI
Liviana Bonucci	SI
Nunzio Coscia	SI
Antonio Arrigoni	SI
Antonio Marzullo	SI
Lorenzo La Porta	NO
Vincenzo Bovio	SI
Lorenzo Brocca	SI
Marco Pagano	SI
Giacinto Gino Perrone	SI
Ubaldo Scotto Di Cesare	SI
Edoardo Giorgio Ceravolo	SI
Pierangelo Avanzi	SI
Andrea Lorenzini	NO
Claudio Raffaelli	SI
Gaetano Carezzi	SI
Roberto Lanni	SI
Francesco Moscato	SI
Salvatore Cuomo	SI

Presenti: 19

Assenti: 2

Assume la presidenza il Presidente Ubaldo Scotto Di Cesare

Assiste il Segretario Generale : D.ssa Patrizia Bellagamba

È assente l'Assessore esterno Arch. Giacomo Lusso

Essendo legale il numero degli intervenuti Ubaldo Scotto Di Cesare assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Dato atto che si allontanano i Consiglieri Sigg. Avanzi e Lanni, in quanto parte interessata sull'argomento, come previsto dall'art. 24 dello Statuto Comunale, presenti n°17 Consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta dell'Assessore Bianchi Paolo, il quale relazione ampiamente in merito;

Considerato che la Regione Lombardia con il d.g.r. 23 gennaio 2008, n.8/6495 "Indirizzi Generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. 24 dicembre 2004, n.30, ha dettato i nuovi criteri Comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle stesse;

Ritenuto opportuno adeguare i criteri comunali per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del d.g.r. 23 gennaio 2008, n.8/6495 e della l.r. 24 dicembre 2004, n.30 ;

Visto il verbale della Commissione Consultiva Comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, conservato agli atti, che nella seduta del 23/04/2009 ha dato parere favorevole, approvando i Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande - indagine conoscitiva e prospettive di sviluppo e normativa;

Vista la Legge Regione Lombardia 24 dicembre 2004, n. 30;

Visto il d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495;

Visti i Criteri delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento, indagine conoscitiva e prospettive di sviluppo, e la parte normativa;

Uditi gli interventi, come da trascrizione integrale della seduta;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, allegato sub 1);

Con voti favorevoli n°14 e contrari n°0 su n°17 Consiglieri presenti, resi per alzata di mano – astenuti n°3 (Sigg. Cuomo, Moscato e Carenzi);

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati e che qui si hanno per integralmente riportati :

Di approvare i Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande allegati alla presente e che ne divengono parte integrante e sostanziale composti da:

1. Indagine conoscitiva e prospettive di sviluppo, allegato sub2)
2. Normativa, allegato sub3)

E, quindi, con voti favorevoli n°14 e contrari n°0 su n°17 Consiglieri presenti, resi per alzata di mano – astenuti n°3 (Sigg. Cuomo, Moscato e Carenzi);

DELIBERA

Di disporre che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

**COMUNE DI MEDIGLIA
(Provincia di Milano)**

Parere ex art.49 del D.Lgs.267/2000

Delibera di Consiglio n. 20 del 27/05/2009

In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Esame ed approvazione criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni ed il trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Mediglia, 12/05/2009

Il Responsabile del Settore
Vigilanza
F.to Roberto Cilano

Allegato sub. 2
Delibera CC n° 20
del 27/05/2008
composto da n° 21 pagine

COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO

Studio redatto da:

**Società di
Ricerca e Pianificazione**
di Anzini Mauro & C. S.n.c.

Via degli Scipioni, 5
20129 Milano (MI)
Tel. 02/29524040
Fax. 02/29515111

E-mail: [studioanzini @libero.it](mailto:studioanzini@libero.it)

**Criteria per il rilascio di nuove
autorizzazioni e per il trasferimento delle
attività di somministrazione di
alimenti e bevande
(ex art. 9, comma 2, L.R. 30/03)**

**INDAGINE CONOSCITIVA
E PROSPETTIVE DI SVILUPPO**



INDICE

1.	LA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 24 DICEMBRE 2003, N. 30: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	pag. 1
1.1	Il quadro di riferimento normativo	pag. 1
1.2	Le attività di somministrazione	pag. 2
1.3	La programmazione delle attività di somministrazione	pag. 3
2.	IL COMUNE DI MEDIGLIA	pag. 5
2.1	Inquadramento territoriale	pag. 5
2.2	L'andamento demografico	pag. 7
2.2.1	<u>La popolazione residente</u>	pag. 7
2.2.1	<u>La popolazione fluttuante</u>	pag. 8
3.	LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	pag. 10
3.1	L'offerta di servizi di somministrazione in Regione Lombardia	pag. 10
3.2	L'offerta a livello comunale: localizzazione sul territorio e comparazione con la dotazione regionale e provinciale	pag. 11
3.3	La domanda di servizi di somministrazione	pag. 12
4.	LA ZONIZZAZIONE	pag. 16
5.	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ED IPOTESI DI PIANO	pag. 18

**1. LA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 24 DICEMBRE 2003,
N. 30: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1.1 Il quadro di riferimento normativo

Il 13 gennaio 2004 è entrata in vigore la legge regionale 30/03, relativa al settore della somministrazione di alimenti e bevande; questa legge dà concreta attuazione al trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di commercio, e sostituisce integralmente la precedente normativa nazionale del settore dei pubblici esercizi, l. 287/91.

Con questa legge la Lombardia ha cercato di rendere la disciplina del settore della somministrazione più "flessibile" nelle modalità di esercizio, adeguando le tipologie alle mutate abitudini di consumo dei cittadini e quindi alle esigenze di cambiamento degli operatori del settore.

Recentemente, ad oltre un triennio dall'emanazione della legge, la Giunta Regionale, al fine di recepire indicazioni e prassi emerse dall'applicazione della l.r. 30/03, ma, in particolare il disposto della sentenza T.A.R. Lombardia, 4° sezione, n. 6259/2007, ha proceduto ad una modifica dei provvedimenti attuativi della stessa, con la pubblicazione dei nuovi "Indirizzi Generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. 24 dicembre 2004, n. 30", di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495.

1.2 Le attività di somministrazione

Con l'entrata in vigore della l.r. 30/03 le diverse tipologie di autorizzazione previste dalla l. 287/91 (tipo A, B, C, D, somministrazione di alimenti, bevande, analcolici, somministrazione in attività di trattenimento) sono state sostituite da un'unica tipologia, quella di attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione; è il possesso delle idonee attrezzature e dei requisiti igienico sanitari dei locali ad individuare l'attività che si può concretamente esercitare, fermo restando l'obbligo del titolare dell'esercizio di comunicare al Comune la denominazione dell'attività che esercita.

In ogni caso, con la d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, La Giunta Regionale ha confermato le seguenti denominazioni di attività di somministrazione, già individuate in precedenza:

- a) ristorante, trattoria, osteria;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda;
- c) tavole calde, self service, fast food;
- d) pizzerie;
- e) bar gastronomici;
- f) bar-caffè;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione.

È da precisare che tali denominazioni hanno valore esclusivamente a fini di monitoraggio, di classificazione, della

definizione dell'attività prevalente e per la determinazione degli orari di attività.

Il Comune è competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e il trasferimento di sede delle attività di somministrazione, nel rispetto dei criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni (anche stagionali) e per il trasferimento di sede che devono essere approvati dal Consiglio Comunale, sentita la competente Commissione Consultiva.

1.3 La programmazione delle attività di somministrazione

I Criteri Comunali per il Rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede delle attività di somministrazione devono essere predisposti secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia all'art. 8 della l.r. 30/03 e soprattutto alle indicazioni del punto 12 degli Indirizzi Generali Regionali di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495.

Nelle nuove disposizioni è prevista una verifica della situazione socio economica del contesto di inserimento: in particolare l'art. 12, commi 4, 5 e 6, afferma che "*... I comuni devono favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività ... omissis ... assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite ...*" e a tal fine "*... potranno stabilire ... omissis ... indicazioni programmatiche ...*" tenuto conto di "*... andamento demografico ... omissis ... popolazione fluttuante ... omissis ... flussi turistici ... omissis ... maggiore spesa della popolazione residente ... omissis ... quantificazione dell'offerta e della domanda ...*".

Per quanto riguarda gli aspetti di corretto inserimento "territoriale" delle attività, all'art. 7 "Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", la Regione precisa che i Criteri Comunali potranno prevedere limiti di distanza, ma non "... *allo scopo di limitare la concorrenza ...*" e potranno anche, in caso di rilascio o trasferimento di attività ad apertura prevalentemente serale abbinate a intrattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, valutare l'idoneità dell'ubicazione o particolari misure di mitigazione (attraverso fasce di rispetto con luoghi di cura, riposo o destinati al culto). L'art. 9, riguardante "Parcheggi e soste veicolari", comma 2, permette ai Comuni di stabilire, per il caso di apertura di nuovi esercizi o di ampliamento degli esistenti, dotazioni aggiuntive di spazi a parcheggio. In sintesi queste possibilità permettono di regolamentare l'inserimento delle attività nel tessuto urbano, ma devono essere attentamente valutate per non scoraggiare valide iniziative di nuova apertura di attività di somministrazione.

Oltre a fornire le indicazioni "programmatorie" relativamente allo sviluppo della rete di somministrazione, i Criteri Comunali devono anche contenere tutte le disposizioni procedurali che permettono, in concreto, agli Uffici preposti la gestione delle attività di somministrazione, e agli Organi di controllo la verifica sulle modalità di esercizio dell'attività.

I Criteri Comunali hanno validità quadriennale, fatta salva la possibilità che l'Amministrazione Comunale, in presenza di un concreto interesse pubblico, proceda ad una loro revisione anticipata.

L'abitato è composto da più nuclei consolidati di tradizionale individuazione, i cui abitati, com'è comune nelle zone di antica tradizione agricola, quale quella in cui si inserisce Mediglia, presentano una forte soluzione di continuità: la frazione di Triginto (1.366 abitanti), posta a sud ovest, sede municipale; Mediglia (1.856 abitanti), a sud nel territorio; Mombretto e Quattro Strade (3.498 abitanti), situata a nord est; Robbiano (1.011 abitanti), a nord ovest; Vigliano e Bettolino (complessivamente 3.226 abitanti), a nord; Bustighera e Caluzzano (632 abitanti), a sud est; e infine S. Martino Olearo (427 abitanti), localizzato a est nel territorio.

Come già accennato, le comunicazioni sono ottime, assicurate sia da una rete di strade di percorrenza locale, tra cui si evidenzia la S.P. 159, che attraversa il territorio da nord ovest a sud, toccando Triginto e Mediglia capoluogo, e collega Peschiera Borromeo a Colturano, sia da una direttrice di traffico sovracomunale, quale la Paullese, che collega il Comune al sistema Tangenziale di Milano e di qui al resto della Regione.

2.2 L'andamento demografico

2.2.1 La popolazione residente

ANNO	ABITANTI
1997	9.104
1998	9.090
1999	9.500
2000	10.038
2001	10.240
2002	10.679
2003	11.009
2004	11.442
2005	11.649
2006	11.734
2007	11.863
2008 (al 30.11)	12.016

Fonte: Ufficio Statistica Comune Mediglia

Come si può osservare nella tabella, la popolazione di Mediglia, nel decennio 1997/2007, ha subito un deciso incremento, di 2.759 abitanti, che corrisponde, in percentuale, ad un +30%.

Evidentemente la posizione di alcuni nuclei abitati, prossimi alle principali direttrici di traffico, ha favorito uno sviluppo residenziale del territorio; per il prossimo futuro, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti prevedono un completamento dell'attività edilizia in atto, con proseguimento del trend di crescita registrato nell'ultimo decennio, con valori prossimi a quelli dell'ultimo biennio, di circa 100/150 residenti in più ciascun anno.

2.2.2 La popolazione fluttuante

Un ulteriore aspetto da verificare, di grande rilevanza ai fini di un'eventuale correzione del valore della domanda attribuito al Comune, è quello relativo alle presenze lavorative e ai flussi di traffico che interessano il Comune, perchè potrebbero portare in Mediglia consumatori residenti in altri Comuni.

Il primo aspetto da considerare è relativo ai lavoratori impiegati nel Comune e non residenti in Mediglia; il dato più aggiornato disponibile è tuttora quello riferito ai risultati del Censimento 2001 ISTAT (disponibili sul sito www.istat.it), che registrano 537 unità locali nel Comune, per un complesso di 1.914 addetti.

Segnaliamo tuttavia la presenza di alcune imprese di rilevanza nazionale, che sicuramente producono un "indotto" (legato ai servizi di logistica, commerciali, manutenzione, pulizia, e ad ogni altra attività appaltata all'esterno) tale da incrementare in misura significativa, anche se difficilmente stimabile, l'entità della popolazione fluttuante per motivi lavorativi.

Valutando prudentemente che almeno il 10% degli addetti dipendenti sia rappresentato da soggetti occupati in attività prive di servizio mensa, o che per il pasto meridiano non trovano conveniente raggiungere la propria abitazione, avremo circa 190 persone che utilizzano regolarmente la rete di somministrazione di Mediglia e dei Comuni limitrofi per servizi di ristorazione meridiana (colazioni di lavoro o pasti veloci – piatti pronti e insalate)

Ulteriori convergenze sono determinate dalla presenza o dalla vicinanza al territorio comunale di direttrici di traffico sovracomunale. Basti pensare che le rilevazioni effettuate al 2003 riferite alla S.P. 39 (postazione di Mediglia) evidenziano un traffico bidirezionale in ora di punta di 1.268 veicoli, che salgono a 1.792 per la S.P. 159 (sempre con riferimento all'anno 2003 e ad altra postazione di rilevamento sita in Comune di Mediglia), e raggiungono le 2.573 vetture per la S.P. 415 (ex S.S. Paulllese, anno 2003, postazione di Pantigliate).

Si tratta sicuramente di un dato rilevante, che permette di affermare che esiste una domanda aggiuntiva significativa, sicuramente tale da dover essere opportunamente considerata e valutata nella presente analisi; in particolare, stimeremo prudentemente che una quota minima, del 3% del traffico in transito, che in presenza di un adeguato servizio in Mediglia, andrebbe a incrementare il mercato delle attività comunali; in concreto stimeremo un apporto di 170 persone.

In totale, andremo ad attribuire al Comune di Mediglia una domanda potenziale riferita ad una popolazione fluttuante di 360 persone.

3. LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

3.1 L'offerta di servizi di somministrazione in Regione Lombardia

Per valutare il complesso dell'offerta di servizi di somministrazione nell'ambito del territorio Regionale utilizzeremo i dati più recenti disponibili per la Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it – Lombardia Notizie, “Pubblici esercizi, semplificate le procedure per avviare le attività”, 23 gennaio 2008), al giugno 2006, come risultanti dall'elaborazione FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) .

Sulla base di tali dati il settore contava, appunto al giugno 2006, oltre 41.000 unità locali, delle quali erano 450 discoteche e locali notturni, 13.165 locali di prevalente ristorazione e 27.552 bar o locali di prevalente somministrazione di bevande.

Nel complesso, la nostra Regione conta un pubblico esercizio ogni 233 abitanti, con una media di un locale di prevalente somministrazione di alimenti ogni 720 abitanti e di un locale di prevalente somministrazione di bevande ogni 344 abitanti. Sono questi i valori che utilizzeremo di seguito quale comparazione per valutare la dotazione di attività a livello comunale.

3.2 L'offerta a livello comunale: localizzazione sul territorio e comparazione con la dotazione regionale e provinciale

Nel Comune di Mediglia sono presenti 35 esercizi autorizzati per attività di somministrazione al pubblico; la successiva tabella evidenzia la ripartizione nel territorio degli stessi e l'attività prevalente.

Segnaliamo che 3 delle attività presenti, come evidenziato di seguito, sono inserite all'interno di impianti di distribuzione carburante.

	Triginto	Robbiano	Mediglia	Mombretto
A-ristorante	1		2	2
B-trattoria				
D-pizzeria				1
E-bar gastron.				1
F-bar caffè	1	2	3	4
G-Pasticceria			1	
Distr.carburante	1		1	
Sospesa			1	1
TOTALE	3	2	8	9

	S.Martino	Vigliano e Bettolino	Bustighera	TOTALE
A-ristorante	2	4	1	12
B-trattoria	1			1
D-pizzeria			1	2
E-bar gastron.				1
F-bar caffè		5	1	16
G-Pasticceria				1
Distr.carburante			1	3
Sospesa				2
TOTALE	3	9	4	38

Andremo ora a comparare i dati del rapporto tra popolazione residente e offerta di somministrazione al pubblico di Mediglia con quelli analoghi riferiti alla Regione Lombardia esaminati nel precedente paragrafo (l'attività sospesa viene attribuita alla somministrazione di bevande; non verranno inoltre considerate le

attività abbinata ai distributori di carburante, che sicuramente non sono rivolte ad un'utenza rappresentata dai residenti).

	RAPPORTO ABITANTI/ESERCIZI		
	Alimenti	Bevande	TOTALE
REGIONE LOMBARDIA	720	344	233
Mediglia	801	600	343

Dal confronto emerge che, nel complesso, Mediglia presenta una dotazione di attività di somministrazione aperte al pubblico inferiore rispetto alle medie regionali, con un'offerta peraltro particolarmente vicina alle medie stesse per quanto riguarda la ristorazione ma carente per quel che concerne la somministrazione di bevande.

3.3 La domanda di servizi di somministrazione

Per valutare la domanda di servizi di somministrazione faremo riferimento alla spesa media per "Pasti e consumazioni fuori casa" individuata dall'indagine ISTAT sui consumi delle famiglie italiane e indicata nella successiva tabella, con riferimento alle diverse ripartizioni geografiche.

Spesa Media Mensile per Famiglia Pasti e consumazioni fuori casa	
Nord Ovest	87,27 euro
Nord Est	91,10 euro
Centro	74,40 euro
Sud	46,91 euro
Isole	50,10 euro
TOTALE Italia	72,82 euro

Fonte: Istat, "Indagine sui consumi delle famiglie italiane – anno 2004"

Rapportando gli 87,27 euro di spesa di mensile per famiglia alle 4.822 (dato ISTAT 31 dicembre 2007) famiglie residenti in Mediglia per i 12 mesi dell'anno, otterremo una spesa annua pari a 5.049.791,30 euro ovvero:

$$\text{Euro } 87,27 \times 4.822 \text{ famiglie} \times 12 \text{ mesi} = 5.049.791,30 \text{ euro}$$

Come evidenziato al precedente paragrafo 2.2.2 si sono stimate convergenze da parte di popolazione fluttuante per motivi lavorativi e legata al traffico in transito, che abbiamo stimato al precedente punto 2.2.2 in 360 unità; questi consumatori, anche utilizzando buoni pasto, spenderanno un ticket giornaliero di 5 euro, per 5 giorni lavorativi nella settimana, per 45 settimane di presenza lavorativa in un anno (escludendo ferie, permessi, malattia). Avremo perciò una spesa aggiuntiva di 405.000 euro, riferiti alla sola domanda di servizi di somministrazione del pasto di mezzogiorno.

In definitiva la spesa riferita alla popolazione residente e fluttuante stimata per il complesso del Comune di Mediglia, sarà pari a 5.454.791,30 euro; questo darà una media di 143.547,14 euro per ciascuna delle 38 attività di somministrazione autorizzate.

Andremo ora a valutare quale possa considerarsi il fatturato "medio" per un'attività di somministrazione, con riferimento alla Regione Lombardia.

Per fare ciò alla spesa imputabile alla popolazione e alle famiglie residenti in Regione Lombardia (utilizzeremo quale riferimento l'ultimo dato ufficiale Istat dicembre 2006), aggiungeremo una quota per i consumi effettuati dai turisti, che la FIPE stima pari a 60 euro al giorno pro capite (fonte: Sole 24 ore, 13 agosto 2004); si tratta di una spesa elevata, comprensiva di almeno

due pasti e delle consumazioni che una persona effettua nel corso dell'intero arco di una giornata, e che può essere riferita ai turisti che pernottano fuori casa. Perciò, per maggior cautela, il numero dei turisti verrà valutato a partire dai dati elaborati dalla Regione Lombardia e da Unioncamere e pubblicati nell'Annuario Statistico Regionale sulle presenze alberghiere, e non comprenderà quindi la spesa riferita al turismo "giornaliero", che tuttavia in alcune località della nostra Regione (basti pensare alle Province di Mantova e Cremona), assume una rilevanza considerevole e attrae sicuramente visitatori da altre Regioni.

Sulla base dei dati sopra evidenziati, atteso che in Regione Lombardia risiedono 4.072.207 famiglie (per 9.545.441 abitanti), cui è possibile attribuire una spesa complessiva per consumazioni fuori casa di 4.264,578 milioni di euro annui; a tale cifra si deve aggiungere quella riferita alle convergenze "turistiche": nel corso dell'anno 2002 sono state registrate complessivamente 25.605.809 pernottamenti in alberghi o in altre strutture ricettive (campeggi, agriturismo, affittacamere, ecc.); attribuendo 45 dei 60 euro di spesa giornaliera alla rete dei pubblici esercizi (e quindi escludendo i servizi "alberghieri", ovvero la prima colazione, usualmente compresa nel prezzo della camera, e una quota di consumazioni effettuate presso la struttura ricettiva), avremo una domanda aggiuntiva di servizi di somministrazione di 1.152,261 milioni di euro; non aggiungeremo ulteriori convergenze poiché sicuramente le presenze riferite al complesso delle strutture ricettive già ricomprendono anche la domanda riferita al turismo d'affari, congressuale, ed alle trasferte lavorative.

In definitiva, i 41.000 pubblici esercizi presenti in Regione Lombardia possono contare su un mercato complessivo di 5.416,839 milioni di euro, con un incasso medio di 132.118,03 euro per esercizio.

Spesa complessiva per consumazioni fuori casa							
Valori in milioni di euro							
	Famiglie	<i>Annui</i>	Pernottament i	<i>Domanda aggiuntiva</i>	Mercato complessivo	Pubblici esercizi	Incasso medio (euro)
Lombardia	4.072.207	4.264,578	25.605.809	1.152,261	5.416,839	41.000	132.118,03

La cifra di 143.547,14 euro stimata per il Comune di Mediglia appare superiore: l'analisi del rapporto tra domanda espressa dalla popolazione residente e fluttuante e l'offerta proposta dalla rete di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del Comune conferma la situazione di sottodotazione rispetto al dato medio regionale già rilevata con riferimento alla popolazione residente.

Segnaliamo tuttavia che in ogni caso la situazione rilevata rappresenta un dato statistico e non una proiezione dei fatturati effettivi delle attività presenti, e necessita quindi di opportuna prudenza nella valutazione.

4. LA ZONIZZAZIONE

Come evidenziato al paragrafo 1.1, le indicazioni di cui tener conto per definire i criteri di rilascio di nuove autorizzazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande o per il trasferimento di quelle esistenti sono state modificate dalla Regione Lombardia con d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495.

La zonizzazione del territorio Comunale mantiene una propria rilevanza: i Comuni devono infatti assicurare un adeguato servizio in tutte le zone eventualmente individuate, in considerazione delle caratteristiche urbanistiche, sociali e economiche dello stesso, e in ogni caso i trasferimenti delle attività all'interno della stessa zona sono "atto dovuto".

Il Comune di Mediglia, come abbiamo visto in sede di analisi della realtà territoriale, risulta tradizionalmente suddiviso in una pluralità di nuclei frazionali, collegati tra loro e ai Comuni limitrofi, oltre che da una rete di strade comunali, da direttrici di traffico sovacomunale, quali la S.P. 159, che attraversa il territorio da nord ovest a sud e la Paullese. Tale suddivisione mantiene la sua validità, tuttavia, rispetto alla precedente programmazione, dove la possibilità di introdurre limiti quantitativi imponeva di assumere un'articolazione delle zone particolarmente dettagliata, al fine di assicurare a ciascuna un servizio adeguato, le attuali modalità di programmazione, che privilegiano una verifica qualitativa della compatibilità dell'attività di somministrazione, consigliano di individuare zone più ampie, nelle quali siano eventualmente ricompresi i diversi nuclei frazionali, prima riconducibili a zone diverse.

In concreto, ai fini dell'apertura e del trasferimento delle attività di somministrazione, il territorio del Comune di Mediglia sarà suddiviso in 2 zone:

Zona 1 abitato ed edificabile dei nuclei frazionali di Triginto, Robbiano, Mediglia, Mombretto e località Quattro Strade, S. Martino Olearo, Bettola e località Vercelli, Vigliano e Bettolino, Bustighera e Caluzzano;

zona 2 Aree in fregio alla S.P. 159 e alla S.S. Paullese.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ED IPOTESI DI PIANO

Come abbiamo visto al precedente paragrafo 3, attualmente in Mediglia sono autorizzati 38 esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tutte le zone individuate nel Comune appaiono dotate di una propria rete di somministrazione, sia pur in diversa misura.

L'analisi del rapporto abitanti/esercizi, riferito solo alla consistenza demografica del Comune, ha evidenziato una situazione di sottodotazione dell'offerta in rapporto ai valori medi regionali e provinciali (peraltro, come abbiamo già sottolineato, si tratta di un rapporto statistico, che non vuole rappresentare la reale redditività delle attività del settore), verosimilmente resa più pesante dal recente intenso incremento demografico conosciuto dal Comune, sottodotazione confermata anche considerando l'apporto della popolazione fluttuante.

In tale situazione - considerando che le disposizioni regionali approvate nel gennaio scorso non permettono di proporre limiti numerici all'insediamento di nuove attività, ma unicamente la possibilità di individuare le condizioni per il miglior inserimento territoriale delle stesse - riteniamo comunque non consigliabile di stabilire distanze tra gli esercizi di somministrazione e strutture di cura e di riposo o luoghi di culto, al fine di mantenere la rete di somministrazione all'interno dell'abitato.

Opportuno sarà invece individuare situazioni territoriali e di traffico difficoltose, tali da richiedere dotazione aggiuntiva di aree di sosta e verifica della compatibilità infrastrutturale.

In particolare, per la **zona 1**, corrispondente all'abitato e all'edificabile di tutti i nuclei frazionali e località abitate di Mediglia, comprensiva di tutti gli ambiti di nuova edificazione e industriali, non verranno previste prescrizioni e limitazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dagli strumenti urbanistici vigenti per l'insediamento di attività di somministrazione, al fine favorire la localizzazione di nuovi pubblici esercizi in tali ambiti e nelle aree più periferiche e decentrate, e fornire un'adeguata risposta alla domanda espressa dalla popolazione residente e fluttuante.

Per la **zona 2**, corrispondente alle aree in fregio alla S.P. 159 e alla S.S. Paullese, al fine di assicurare che le attività di somministrazione non vadano a incidere in modo negativo sul traffico in transito, in caso di apertura di nuove attività e di ampliamento o trasferimento di quelle esistenti, gli interessati dovranno produrre apposita relazione illustrativa delle modalità di accesso e parcheggio della clientela, che sarà soggetta a specifica valutazione da parte di apposita conferenza di servizi interna all'Amministrazione (servizio commercio, polizia locale, urbanistica), che dovrà valutare l'intervento proposto subordinandolo eventualmente a ulteriori motivate prescrizioni riguardanti l'accesso all'attività.

La dotazione aggiuntiva di aree a parcheggio di pertinenza della singola attività non deve ritenersi necessaria per tutti i casi di piani integrati di intervento o di altri strumenti di urbanistica negoziata, nei quali l'idonea dotazione di aree a parcheggio è stata verificata e assicurata in sede di elaborazione dello strumento urbanistico riguardante l'intero comparto.

COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO

Allegato sub 3
libera CC n° 40
del 27/05/2008
composto da n° 24 pagine

Studio redatto da:

Società di
Ricerca e Pianificazione
di Anzini Mauro & C. S.n.c.

Via degli Scipioni, 5
20129 Milano (MI)
Tel. 02/29524040
Fax. 02/29515111

E-mail: [studioanzini @libero.it](mailto:studioanzini@libero.it)

**Criteria per il rilascio di nuove
autorizzazioni e per il trasferimento delle
attività di somministrazione di
alimenti e bevande
(ex art. 9, comma 2, L.R. 30/03)**

NORMATIVA



INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	pag. 1
Art.1 Norme di riferimento e ambito di applicazione	pag. 1
Art.2 Attività di somministrazione in locali aperti al pubblico e denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 2
Art.3 Attività di somministrazione non soggette a programmazione	pag. 4
Art.4 Orario di attività	pag. 5
Art.5 Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 6
Art.6 Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	pag. 8
Art.7 Impatto acustico e ambientale	pag. 9
Art.8 Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 10
Titolo II - CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E NORME SUL PROCEDIMENTO	pag. 11
Art.9 Suddivisione in zone per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 11
Art.10 Nuove aperture e trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 12
Art.11 Documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione per apertura o trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 14

Art.12 Comunicazione di subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag.	16
Art.13 Comunicazione di ampliamento degli esercizi di somministrazione	pag.	17
Art.14 Comunicazione di cessazione di attività di somministrazione	pag.	18
Titolo III – DISPOSIZIONI FINALI	pag.	19
Art.15 Revoca delle autorizzazioni	pag.	19
Art.16 Sanzioni	pag.	20

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI E SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 1 Norme di riferimento e ambito di applicazione

Le disposizioni di cui ai presenti Criteri disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno validità di quattro anni a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio Comunale; è ammessa la modifica anticipata al fine di assicurare il miglior interesse dei consumatori e una maggior efficienza delle attività di somministrazione.

L'apertura e il trasferimento delle attività di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciarsi nel rispetto dei presenti Criteri; fanno eccezione le attività di somministrazione di cui all'art. 8, c. 4, l.r. 30/03, per le quali il rilascio delle relative autorizzazioni non è soggetto a programmazione.

Per tutto quanto si riferisca in generale alle attività di somministrazione, si rinvia a:

- Legge Regione Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30, recante "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
- "Indirizzi Generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495 s.m.i.;
- "Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" di cui alla D.G.R. 9 luglio 2004, n. 7/18139 s.m.i.;
- Ogni altra legge e disposizione vigente, che abbia connessioni con l'esercizio delle attività di somministrazione in ordine agli aspetti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari.

Le attività di somministrazione effettuate su aree pubbliche non sono soggette alla programmazione di cui ai presenti Criteri fermo restando il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti morali professionali per l'esercizio dell'attività di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 30/03.

Art. 2 Attività di somministrazione in locali aperti al pubblico e denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' considerata attività di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, ovvero nei locali dell'esercizio o in un'area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata, adiacente e/o pertinenziale al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o nella disponibilità dell'operatore se privata.

E' assoggettata alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all'attività di somministrazione.

Sono considerate attrezzature di somministrazione i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi piani di appoggio e stoviglie, anche monouso.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande assumono le seguenti denominazioni, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria;

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Tali denominazioni hanno validità ai fini di monitoraggio, in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 3 della l.r. 30/03, per la determinazione dei limiti degli orari di attività nonché ai fini dell'applicazione del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 ottobre 2003 s.m.i. in materia di videogiochi e apparecchi automatici di trattenimento e svago.

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di somministrazione di comunicare al Comune, la denominazione o le denominazioni delle attività esercitate, prima dell'inizio o della modifica dell'attività; nel caso uno stesso esercizio svolga più attività, deve intendersi come prevalente quella che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

Art. 3 Attività di somministrazione non soggette a programmazione

Non è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui ai presenti Criteri il rilascio delle autorizzazioni per le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) somministrazione in locali di prevalente intrattenimento, (sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e similari); l'attività di intrattenimento deve occupare almeno i 3/4 della superficie a disposizione del pubblico (esclusi tutti i locali indicati al punto 8.2 della d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, s.m.i., tra i quali citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo magazzini, depositi, uffici e servizi) e la somministrazione deve essere effettuata solo a chi usufruisce a pagamento dell'intrattenimento;
- b) esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi pubblici e nei mezzi pubblici;
- c) mense e spacci aziendali o di enti e scuole, purché l'attività di somministrazione sia effettuata solo nei confronti dei dipendenti e degli studenti;
- d) al domicilio del consumatore, ovvero il servizio di somministrazione organizzato presso l'abitazione del consumatore o il locale dove lo stesso e i suoi familiari e invitati si trovino per motivi di lavoro o di studio, per convegni, congressi e cerimonie;
- e) somministrazione temporanea, ovvero esercitata in occasione di riunioni straordinarie di persone, di cui all'art. 12 L.R. 30/03;
- f) attività di somministrazione svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme;
- g) attività effettuate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Art. 4 Orario di attività

Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'art. 50 del d.lgs. 267/00, Testo Unico degli Enti Locali e sentita la Commissione di cui all'art. 20 l.r. 30/03, determina i limiti per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'esercente ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio Comunale l'orario adottato, prescelto con riferimento al tipo di attività individuato sulla base delle denominazioni di esercizio prevalente in termini di superficie, nel rispetto dei limiti di apertura e chiusura di cui al presente articolo; tale comunicazione dovrà avvenire con un preavviso di almeno due giorni sia in caso di nuova apertura, subingresso o trasferimento dell'attività, sia per ogni modifica non occasionali all'orario di attività già comunicato.

L'esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha facoltà di:

- effettuare l'apertura in modo continuativo o prevedere un intervallo di chiusura;
- scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana e per periodi dell'anno;
- osservare una o più giornate, anche consecutive, di riposo settimanale.

In occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, del carnevale, della festa patronale, e di particolari manifestazioni locali e nazionali, potranno essere ammesse deroghe ai limiti di orario stabiliti, al fine di prolungare l'apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

I titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono comunicare al Sindaco ogni chiusura temporanea dell'esercizio per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco, per assicurare idonei livelli di servizio può, con provvedimento motivato e sentita la Commissione di cui all'art. 20 l.r. 30/03, stabilire programmi di apertura obbligatoria delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. A tal fine, in particolari periodi dell'anno, potrà essere richiesto agli esercenti di comunicare preventivamente ogni chiusura temporanea, anche se inferiore a trenta giorni consecutivi.

Art. 5 Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi dell'art. 5 l.r. 30/03, non possono esercitare l'attività di somministrazione, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che hanno riportato una condanna a una pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
- b) coloro che hanno riportato una condanna: per reati contro la morale pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica; per delitti commessi in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, del gioco d'azzardo, delle scommesse clandestine e della turbativa di competizioni sportive; per infrazioni sul gioco del lotto;
- c) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione, due o più condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
- d) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di cui alla l. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla l. 575/65, ovvero siano sottoposti a misure di sicurezza o siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- e) coloro che hanno riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico, o contro la persona commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica in caso di sospensione condizionale della pena, e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed f), ha durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta; in caso di società, il possesso dei requisiti di cui al presente comma è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicati all'art. 2 D.P.R. 252/98.

Oltre che al possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 6 l.r. 30/03, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in ogni sua forma (al pubblico su area privata o su aree pubbliche, per quella effettuata presso il domicilio del consumatore, per la somministrazione in locali non aperti al pubblico, per la somministrazione limitata alle persone alloggiate in

strutture ricettive e ai loro ospiti e per la somministrazione esercitata nelle aziende agrituristiche) è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti in capo al titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, al legale rappresentante, od a loro delegati:

- a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione istituito o riconosciuto dalla Regione, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
- b) aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure di coadiutore familiare;
- c) essere stato iscritto al REC per l'attività di somministrazione (gruppo S) nel periodo compreso tra il 13 gennaio 1999 e il 12 gennaio 2003.

Sono equiparati ai soggetti in possesso del titolo di cui al precedente comma 3, lett. a), i soggetti in possesso di:

- Laurea in medicina o veterinaria;
- Laurea in farmacia;
- Laurea in scienze dell'alimentazione;
- Laurea in biologia;
- Laurea in chimica;
- Laurea in agraria;
- Laurea breve o specialistica attinente la trasformazione dei prodotti alimentari o la ristorazione;
- Diploma di maturità o diploma triennale di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica di superamento di corsi almeno biennali, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande, rilasciati dalle Regioni.

Il titolare dell'attività di somministrazione deve comunicare al Comune ogni modifica all'individuazione del soggetto preposto all'esercizio entro 30 giorni dall'avvenuto conferimento dell'apposita delega.

Art. 6 Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, all'interno del locale, quanto segue:

- 1 Autorizzazioni all'attività di somministrazione (o copia per ricevuta per il caso di comunicazione di subingresso o altra Denuncia di Inizio Attività);
- 2 Tabella dei prezzi praticati per i prodotti destinati alla somministrazione;
- 3 Tabella dei giochi proibiti;
- 4 Cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti.

Copia del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti deve altresì essere esposta in modo visibile dall'esterno del locale.

Negli esercizi dove sia effettuato sia servizio al banco che servizio al tavolo, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, prima dell'ordinazione, un listino prezzi che indichi in modo comprensibile l'eventuale componente di costo attribuibile al servizio; in caso di esercizi che non applichino alcuna maggiorazione per il servizio al tavolo, il listino prezzi potrà essere sostituito dall'apposita tabella delle consumazioni esposta all'interno del locale.

Gli esercenti che effettuano anche attività di somministrazione di pasti devono esporre copia del menù all'esterno del locale o in modo che sia chiaramente leggibile dall'esterno.

In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso.

Art. 7 Impatto acustico e ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001 nonché dall'art. 51 della L. 16 gennaio 2003, n. 3; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico, ove prevista e conformemente con la normativa vigente, che deve essere trasmessa dal Comune per la relativa valutazione all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA , sia in fase di valutazione della Previsione di Impatto Acustico che in fase di esercizio dell'attività, comporta adeguamento del locale entro un termine stabilito dal Comune.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 nonché delle eventuali prescrizioni imposte dall'ARPA.

Per le attività di somministrazione inserite nell'ambito di zone prevalentemente residenziali che volessero svolgere attività di intrattenimento, utilizzare impianti di amplificazione sonora in orario serale oppure procedere all'occupazione temporanea di aree private o pubbliche scoperte, possono essere individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.

Art. 8 Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' vietato effettuare la somministrazione di:

- bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, attraverso distributori automatici;
- bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume in esercizi operanti in impianti sportivi, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante, nel corso di sagre, fiere, convegni, manifestazioni sportive e musicali all'aperto; il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 l.r. 30/03, può estendere il divieto alle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

È vietato fumare negli esercizi di cui agli artt. 2 e 3 della presente normativa che non abbiano adibito ai non fumatori uno o più locali, aventi i requisiti di cui al DPCM 23 dicembre 2003 e di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Titolo II
CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
E NORME SUL PROCEDIMENTO

Art.9 Suddivisione in zone per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per il periodo di validità del presente strumento di programmazione, ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni ed al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande già autorizzate, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- Zona 1** abitato ed edificabile dei nuclei frazionali di Triginto, Robbiano, Mediglia, Mombretto e località Quattro Strade, S. Martino Olearo, Bettola e località Vercelli, Vigliano e Bettolino, Bustighera e Caluzzano;
- zona 2** Aree in fregio alla S.P. 159 e alla S.S. Paullese.

Art. 10 Nuove aperture e trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore competente o dal facente funzione, nel rispetto delle previsioni per le diverse zone di cui ai presenti Criteri.

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale, codice fiscale o partita IVA) del richiedente; codice fiscale o, in caso di società, partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 30/03;
- c) ubicazione dell'esercizio (via e numero civico);
- d) superficie indicativa dell'attività, specificando quella riservata alla somministrazione ed all'eventuale attività commerciale o di servizio esercitata congiuntamente.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Le domande devono essere presentate direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze; per le domande presentate a mano, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo di arrivo della corrispondenza, per quelle inviate per mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.

All'atto della presentazione della domanda, al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:

- Ufficio Comunale competente
- Oggetto del procedimento
- Responsabile del procedimento
- Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- termine di conclusione del procedimento, non superiore a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Per le domande inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato.

Copia della comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere affissa all'Albo Pretorio di ciascun Comune e a quello sede dell'eventuale Sportello Unico sovracomunale.

L'esame dell'istanza da parte del Responsabile del Procedimento dovrà svolgersi come segue:

- Verifica di completezza e di regolarità della domanda e della documentazione. Nei casi di inammissibilità e di nullità si procede a comunicare all'interessato i motivi di non procedibilità dell'istanza, entro il termine dei 30 giorni successivi alla data di protocollo. Nei casi di incompletezza o irregolarità dell'istanza, si procede alla richiesta delle necessarie integrazioni che devono pervenire entro il termine dei 30 giorni successivi alla data della notifica della richiesta, pena l'eventuale improcedibilità della domanda, se e in quanto gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell'istanza rispetto ai criteri comunali; la richiesta d'integrazione può interrompere i termini di procedimento una sola volta.
- Acquisizione dei pareri e degli assensi necessari. L'acquisizione dei pareri, intese o assensi necessari all'espletamento delle verifiche di compatibilità, si avvia trasmettendo, a ciascuno degli Uffici Comunali competenti, la documentazione relativa ai vari aspetti (urbanistica, viabilità, etc.).
- Decisione. Si provvede a tutti i necessari adempimenti istruttori, atti a verificare la conformità dell'istanza agli atti di programmazione comunale.

Terminata la fase istruttoria, il Dirigente del Settore competente rilascia l'autorizzazione o comunica, entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda e fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione dei termini, il provvedimento di diniego.

Art.11 Documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione per apertura o trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande

Alla domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 5 deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Planimetria sottoscritta da tecnico abilitato dei locali in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della superficie (in mq) complessiva e di quella specificamente destinata all'attività di somministrazione; tale planimetria, relativa allo stato di fatto ed eventualmente a quello di progetto, dovrà permettere una prima verifica dei requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
- b) certificazione o autocertificazione della conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) nei casi previsti dalla legge, certificato di prevenzione incendi, o relativa istanza che il competente Ufficio Comunale dovrà inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- d) in caso di apertura di nuove attività e di ampliamento o trasferimento di quelle esistenti all'interno della zona 2, corrispondente alle aree in fregio alla S.P. 159 e alla S.S. Paullese, al fine di assicurare che tali attività non vadano a incidere in modo negativo sul traffico in transito, gli interessati dovranno produrre apposita relazione illustrativa delle modalità di accesso e parcheggio della clientela, che sarà soggetta a specifica valutazione da parte di apposita conferenza di servizi interna all'Amministrazione (servizio commercio, polizia locale, urbanistica), che dovrà valutare l'intervento proposto subordinandolo eventualmente a ulteriori motivate prescrizioni riguardanti l'accesso all'attività;
- e) in caso di attività di somministrazione inserite in ambiti prevalentemente residenziali che prevedono l'utilizzo di impianti di refrigerazione, condizionamento o sono svolte congiuntamente ad attività di intrattenimento, e comunque nei casi previsti dalle vigenti normative, dovrà essere allegata la documentazione di previsione dell'impatto acustico, se la stessa non è già stata allegata alla domanda di permesso di costruire;
- f) dichiarazione di inizio attività ai fini igienico sanitari (l.r. 8/07) per l'esercizio dell'attività di somministrazione che il competente Ufficio Comunale dovrà inoltrare alla ASL territorialmente competente;
- g) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.

La documentazione di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) può essere presentata al Comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale, obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

Art.12 Comunicazione di subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il subingresso nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a semplice comunicazione.

La comunicazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale) del richiedente; codice fiscale o, in caso di società, partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 30/03;
- c) titolo comprovante l'effettivo trasferimento dell'attività.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal subentrante, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, e deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione, purché completa di tutti gli elementi essenziali, comporta la reintestazione dell'autorizzazione in capo al subentrante.

In caso di morte del titolare, il subentrante che non sia già in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della l.r. 30/03 ed abbia trasmesso la prescritta comunicazione, può proseguire l'attività per 365 giorni dalla data del decesso, salvo proroga di ulteriori 6 mesi per giustificati motivi non imputabili all'interessato.

Art.13 Comunicazione di ampliamento degli esercizi di somministrazione

L'ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione preventiva, potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

La comunicazione di ampliamento dovrà contenere la dichiarazione dell'interessato di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso e dovrà essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore e deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A seguito dell'ampliamento, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad annotare sull'autorizzazione già in possesso dell'interessato la superficie complessivamente destinata all'attività di somministrazione.

Art.14 Comunicazione di cessazione di attività di somministrazione

In caso di cessazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare è tenuto ad effettuare apposita comunicazione entro trenta giorni dalla chiusura.

A tale comunicazione, che deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà essere allegata in originale l'autorizzazione riferita all'attività cessata.

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 Revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono revocate nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione dell'esercizio entro 2 anni dal rilascio dell'autorizzazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- b) venir meno dei requisiti morali di cui all'art. 5 l.r. 30/03 in capo al titolare dell'autorizzazione;
- c) venir meno, per i locali sede dell'attività, della sorvegliabilità o della conformità urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi o di sicurezza, qualora, nel termine (non inferiore a 3 e non superiore a 90 giorni) di sospensione dell'attività assegnato dal Comune, non siano ripristinati i requisiti mancanti;
- d) mancata richiesta di autorizzazione al trasferimento in altra sede nel termine di 6 mesi dalla data di venir meno dell'effettiva disponibilità dei locali indicati nell'autorizzazione;
- e) mancato rispetto di un provvedimento di sospensione dell'attività;
- f) mancata acquisizione dei requisiti professionali entro il termine di un anno, in caso di subingresso mortis causa.

Nei casi di cui alle lettere a), c), d), è ammessa la proroga per casi di comprovata necessità; costituiscono giustificato motivo di proroga solamente i seguenti casi:

- 1 ritardo, imputabile al Comune, nel rilascio dei provvedimenti edilizi necessari per la sistemazione dei locali;
- 2 incolpevole ritardo nelle opere di sistemazione edilizia dei locali.

I termini per la revoca delle autorizzazioni sono sospesi, a seguito di richiesta da parte dell'interessato, in pendenza di procedimento giudiziario, fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

Art.16 Sanzioni

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.099,00, di cui all'art. 17 bis, comma 1, r.d. 773/31, esercizio dell'attività di somministrazione effettuato:

- senza autorizzazione o altro valido titolo abilitante;
- in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 5 oppure all'art. 6 l.r. 30/03.

Ad ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai presenti Criteri, ed in particolare ogni violazione degli obblighi di comunicazione posti in capo agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 1.033,00, di cui all'art. 17 bis, comma 3, r.d. 773/31.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività di somministrazione o in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante, viene ordinata, con provvedimento motivato, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione.

In caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, viene ordinata, entro 30 giorni dalla data della violazione, la sospensione dell'attività per il periodo necessario per uniformarsi alle prescrizioni, comunque non superiore ai 3 mesi, salvo che l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni o di aver dato avvio alle procedure amministrative previste per la sanatoria.

Sempre per il caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, può essere applicata, in sede di ordinanza ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai 3 mesi, comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione dell'attività già assegnato ai sensi del comma precedente.

Ai sensi del DPCM 23 dicembre 2003 ai trasgressori al divieto di fumare si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275, raddoppiata per il caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattante o di bambino di età non superiore ai 12 anni; agli esercenti l'attività di somministrazione che non abbiano adeguato i locali sede dell'attività alle prescrizioni di cui al DPCM 23

dicembre 2003, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200.

IL PRESIDENTE
F.to Ubaldo Scotto Di Cesare

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Patrizia Bellagamba

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione suestesa, è pubblicata all'Albo Pretorio dal **28/05/2009** e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi e cioè sino al **12/06/2009**.

Addi **28 MAG. 2009**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Patrizia Bellagamba

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

_____ O E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____
al _____, come prescritto dall'art.124, del D.Lgs.267/2000;

_____ O Che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000,
il giorno **27/05/2009**;


_____ O Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **27/05/2009** in quanto:
O Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000).
O dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Patrizia Bellagamba

Copia conforme all'originale, composto da n° 49 fogli per n° 49 fasciate e n° 1 allegati separati (omissis allegati)

Addi **28 MAG. 2009**



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Patrizia Bellagamba

Patrizia Bellagamba

COMUNE DI MEDIGLIA

Delibera di Consiglio n°20 del 27/05/2009